

Direzione: RAGIONERIA GENERALE

Area: GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G10543 del 02/08/2024

Proposta n. 29204 del 01/08/2024

Oggetto:

Direttiva sulle modalità per l'inoltro delle domande utili al riconoscimento o al mantenimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica regionale, ai sensi della legge n. 449/1997 art. 8, art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000, art.50, commi 1 e 3, della legge. n.342/2000, art.6 comma 1 L.R. n.8/2019, circolare regionale prot. n.755638 dell'11/06/2024. Approvazione della Nuova Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disabili. Sostituzione della Guida approvata con Determinazione n. G16563 del 11.12.2023, pubblicata sul BURL n.104 del 28.12.2023, già aggiornata/integrata con la Determinazione n.G6150 del 23 maggio 2024 pubblicata sul BURL n.43 del 28.5.2024 e con la Determinazione n.G6796 del 04.06.2024 pubblicata sul BURL n.50 del 20.06.2024.

Oggetto: Direttiva sulle modalità per l'inoltro delle domande utili al riconoscimento o al mantenimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica regionale, ai sensi della legge n. 449/1997 art. 8; art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000; art.50, commi 1 e 3, della legge n.342/2000; art.6 comma 1 L.R. n.8/2019; circolare regionale prot. n.755638 dell'11/06/2024. Approvazione della Nuova Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disabili. Sostituzione della Guida approvata con Determinazione n. G16563 del 11.12.2023, pubblicata sul BURL n.104 del 28.12.2023, già aggiornata/integrata con la Determinazione n.G6150 del 23 maggio 2024 pubblicata sul BURL n.43 del 28.5.2024 e con la Determinazione n.G6796 del 04.06.2024 pubblicata sul BURL n.50 del 20.06.2024.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

VISTO l'art. 119 della Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria in armonia con la Costituzione e nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

RICHIAMATO lo Statuto della Regione Lazio in particolare: a) art.16 comma 3; b) art.17 comma 1; c) art.51 (Attività Amministrativa), comma 4, che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati;

VISTA la L.R.n.6/2002 e successive modificazioni, in particolare l'art.18 comma 1 lettera c), f) e g) concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2002 in particolare l'art. 66 comma 1 e 2, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale; l'art.160 comma 1, lettere b) e c);

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”* con cui è stata disposta la modifica dell'allegato “B” del predetto R.R. n. 1/2002, in particolare modificando la denominazione della Direzione regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio” in Direzione Regionale “Ragioneria generale”;

VISTO il suddetto Regolamento regionale 23 ottobre 2023, n.9 che, tra le varie, ha disposto la novazione del contratto del Direttore regionale da Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio” a Direttore della Direzione regionale “Ragioneria Generale”;

VISTA la novazione del contratto individuale di lavoro da Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio” a Direttore della Direzione regionale “Ragioneria Generale”, sottoscritta dal Dott. Marco Marafini in data 1° febbraio 2024;

VISTO l'art. 17 comma 10 della L.N. 449/1997 che ha trasferito alle Regioni a Statuto Ordinario, dal 1° gennaio 1999, le funzioni amministrative della riscossione, dell'accertamento, dei rimborsi del controllo, dell'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo della tassa automobilistica e ha previsto che le suddette funzioni siano svolte nell'ambito di criteri e modalità disciplinati da un apposito Decreto del Ministero delle Finanze;

VISTO il D.M.n.418/1998 del Ministero delle Finanze, *“Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali “* art.2 e art.3, art.5 con il quale le Regioni possono affidare a terzi, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, l'attività di accertamento, controllo, riscossione, rimborso, di gestione del proprio archivio delle tasse automobilistiche costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari e il recupero delle tasse automobilistiche;

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 3, del D.M. n.418/1998 ha attribuito al Ministero delle Finanze la competenza delle funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e le altre ricomprese dall'articolo 17 del DPR.N.39/1953;

TENUTO CONTO CHE, oltre le casistiche previste dall'art. 17 del DPR n.39/1953, ad esclusione della lettera f bis, il legislatore statale, successivamente al suddetto Testo Unico, ha stabilito che l'esenzione dalla tassa automobilistica possa essere concessa sussistendo requisiti di natura soggettiva sanitaria, preventivamente accertate da soggetti pubblici a tal fine preposti, individuando come meritevoli di esenzione:

- disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, con auto adattata (legge n. 449/1997 art.8);
- disabili non vedenti e sordomuti (legge n. n.342/2000 art.50);
- disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (legge n.388/2000 art.30 comma 7);

RILEVATO CHE la Regione Lazio, in continuità con quanto previsto dall' art.17 comma 10 della l.n.449/1997, a partire dal 1° Gennaio 2003 esercita la funzione amministrativa per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica stabilita con le leggi di cui al precedente capoverso e che, nell'ambito dell'art. 3 e 5 del D.M. n.418/1998; della L.R. n.57/1998, art.21, comma 3; delle L.L.R.R n.10/2001 art.29 comma 1, n. 10/2005, art.14, comma 1, n. 15/2007, art.41, comma 1, n. 3/2010, art.5, comma 3, n. 19/2011, art.6, comma 1, n.13/2013, art.5, comma 9, n.17/2014, art. 2 comma 21, ha autorizzato la Giunta Regionale a stipulare e successivamente a rinnovare con l'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, una convenzione avente ad oggetto un accordo di cooperazione inter-istituzionale tra PP.AA. ex art.15 l.n.241/1990 e s.m.i. per la gestione amministrativa delle tasse automobilistiche;

VISTO il Dlgs. 546/1992 e s.m.i., che consente la presentazione del ricorso, in sede giurisdizionale tributaria, entro 60 giorni dalla notifica del diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica da parte della Regione Lazio o del mancato accoglimento della richiesta di riesame laddove prevista;

CONSIDERATA la possibilità concessa ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 89/2006 di unificare, su richiesta del soggetto istante, le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

VISTA la legge n. 296/2006, art.1 comma 36, che dispone che "le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti";

RITENUTO che per semplificare i rapporti giuridici intercorrenti tra cittadino istante e Pubblica Amministrazione possono essere utilizzati, ove ne ricorrano i presupposti, gli strumenti previsti dal DPR.n.445/2000;

RICHIAMATA la Circolare n. 30/E /1998 del Ministero delle Finanze, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche dovute dal 01/01/1998, a seguito delle innovazioni apportate in materia dalla legge n. 449/1997 e, in particolare, il punto 10, che tratta le agevolazioni per i veicoli per disabili, indicando i veicoli oggetto di esenzione e la documentazione che gli interessati devono presentare agli Uffici competenti ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica;

VISTA la Circolare N.186/1998/E del Ministero delle Finanze, emanata ad integrazione della circolare n. 30/E /1998, di cui al punto precedente, con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti

relativamente all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti con "ridotte o impedito capacità motorie permanenti"; in particolare sono stati chiariti, fra l'altro, i seguenti aspetti:

- il riconoscimento delle "ridotte o impedito capacità motorie permanenti", può essere attestato sia dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, che da altre Commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.);
- la tipologia dei veicoli ammessi all'esenzione (motocarrozze, motoveicoli per il trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporto specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici);
- gli adattamenti dei veicoli, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, che possono riguardare:
 - ✓ i comandi di guida dei veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale, in base a quanto prescritto dalla Commissione Medica Locale ai sensi dell'art. 119 del codice della strada;
 - ✓ solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi;
- l'esenzione per ciascun soggetto avente diritto, può essere riconosciuta per un solo veicolo, per il quale deve essere necessariamente indicata la targa da esentare;
- la possibilità, per gli interessati, di ottenere una certificazione aggiuntiva da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n.104/92, atta a specificare che la patologia o la minorazione sofferta dal disabile comporta "ridotte o impedito capacità motorie permanenti";
- che il superamento del termine di 90 giorni dalla data di scadenza dei termini di pagamento non preclude l'ammissibilità dell'istanza e il suo eventuale accoglimento;
- nel caso che l'esenzione non possa essere concessa per mancanza dei requisiti previsti, occorre avvertire gli interessati che potranno procedere al pagamento delle tasse automobilistiche entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, per evitare l'applicazione delle sanzioni;
- l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi che l'hanno determinata e che i soggetti interessati dovranno, comunque, comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e l'irrogazione delle relative sanzioni";

CONSIDERATO CHE l'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, ha esteso, a decorrere dal 01/01/2001, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica anche ai soggetti con handicap psichico o mentale, o con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

VISTA la Circolare n.46/2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 388/2000 art. 30, comma 7, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia e in particolare ha stabilito che:

- non è richiesto per tali tipologie di disabilità l'adattamento del veicolo in funzione delle limitazioni di cui il portatore di handicap è affetto. L'adattamento del veicolo rimane, invece elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per i soggetti affetti da "ridotte o impedito capacità motorie permanenti";
- il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, derivante da patologie che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione o relativa a soggetti affetti da pluriamputazioni, certificata dalla Commissione di cui all'art. 4 della medesima legge;
- L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale e necessario, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti;

- per i soggetti con handicap psichico o mentale, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorre presentare, fra l'altro, la seguente documentazione:
 - ✓ verbale della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, derivante da disabilità psichica;
 - ✓ certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n.18/80 e n. 508/88, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalità civile di cui alla legge n. 295/90;
- nel caso in cui intervenga un qualsiasi evento che comporti il venire meno dei requisiti necessari per fruire del beneficio in argomento, sarà cura del contribuente comunicarlo tempestivamente all'ufficio competente.
- nel caso di sostituzione del veicolo esentato, l'interessato deve rinnovare l'istanza;

VISTA la Risoluzione n.110/2001 del 05/07/2001 del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, in cui si precisa che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, può esser concessa anche soggetti che non hanno cittadinanza italiana che si trovino in Italia con regolare permesso di soggiorno, in possesso di tutti i requisiti richiesti;

CONSIDERATO che, a partire dal 01/01/2003, in base all'art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo";

CONSIDERATO che i grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 915/78;

RITENUTO che ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui al punto precedente, nel verbale redatto dalla citata commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni mediche alle persone non grandi invalidi di guerra, deve essere esplicitamente riportata la tipologia di disabilità per la quale si richiede l'esenzione;

TENUTO CONTO che, il Ministero della Salute, con circolare DPV.5/HF/2/312 del 11/06/2003, ha stabilito che, nel caso la certificazione del riconoscimento dell'handicap non riporti espressamente la dichiarazione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti, l'interessato può avanzare richiesta alla Azienda ASL al fine di ottenere, da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la propria minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449/97;

RITENUTO che la certificazione aggiuntiva di cui al punto precedente, in considerazione che agli Uffici preposti all'istruttoria delle istanze non sono attribuite competenze mediche, possa essere richiesta analogamente anche per le altre 3 tipologie di disabilità che consentono l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, quando la certificazione rilasciata all'interessato dalla Commissione medica non riporta espressamente tali disabilità, ma solo il tipo di handicap;

VISTA la Circolare N.4/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, la quale specifica che, ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, il veicolo oggetto dell'agevolazione deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico, escludendo il riconoscimento dei benefici fiscali, quando il veicolo è intestato, in regime di comunione dei beni, ad uno dei coniugi

(la madre del disabile nel caso considerato) fiscalmente a carico, insieme al disabile, dell'altro (il marito nella fattispecie);

VISTA la Circolare n. 8/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, che ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto all'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/92, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. In particolare, riguardo i soggetti pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, la citata circolare ritiene sufficiente l'accertamento sanitario dell'handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;

VISTA la Circolare n.21 E/2010 dell'Agenzia delle Entrate che prevede quanto segue:

- i portatori di handicap psichico o mentale possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa;
- lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

CONSTATATO che a partire dal 01/01/2010, le istanze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, da inoltrarsi secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo, devono essere presentate all'INPS ai sensi art. 20 L. n.102/2009;

RILEVATO che:

- ai sensi del comma 1 dell'art.20 della L.N.102/2009 l'accertamento definitivo dell'invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, è effettuato dall'INPS;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.N.102/2009 l'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;

VISTO il comma 6-bis dell'art. 25 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014;

TENUTO CONTO che il comma 6-bis dell'art. 25 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, dispone, fra l'altro, che nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, la convocazione a visita è di competenza dell'INPS;

RITENUTO opportuno, ai fini della continuità dell'esenzione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale e la data della nuova visita di revisione fissata dall'INPS, fornire specifiche disposizioni al contribuente e stabilire le modalità con le quali coloro che debbano essere assoggettati alla visita di revisione e al relativo iter di verifica, possano richiedere la proroga dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità concessa, fino alla data della visita di revisione fissata dall'INPS;

VISTO l'art.4 comma 1 del Decreto-legge n. 5/2012 avente come oggetto "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" convertito con modificazioni in L.n.35/2012, che dispone: "*I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire*

l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

VISTO l'art.8 comma 2 del d.Lgs.n.68/2011 in cui è previsto che le Regioni, ferme restando i limiti di manovrabilità, disciplinano la tassa automobilistica regionale;

VALUTATA la necessità di armonizzare la procedura amministrativa del riconoscimento dell'esenzione della tassa automobilistica prevista dall'art. 8 comma 3 della L.n.449/1997, dalla legge n. n.342/2000 art.50 e dall'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, con:

- l'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale, ove è previsto che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo;
- i principi generali dell'attività amministrativa contenuti nell'art. 1 (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza) e 2 comma 1 della L.n.241/1990, in relazione con l'attuale assetto normativo organizzativo e di collegamento con le altre amministrazioni pubbliche competenti al rilascio della documentazione necessaria al disabile per l'ottenimento dell'esenzione in parola e la necessaria manifestazione della volontà del soggetto potenzialmente destinatario dell'eventuale provvedimento a richiedere l'esenzione di cui trattasi;
- la L.R. n. 57 del 22/10/1993, dal titolo "Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che prevede che il procedimento amministrativo deve svolgersi in modo sollecito e snello;
- lo Statuto del Contribuente L.n.212/2000 all'art. 3 comma 1, ove è previsto che "*le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono*",
- l'art. 6 comma 1 della L.R.n.8/2019, che dispone che l'esenzione della tassa automobilistica è riconosciuta mediante provvedimento espresso, su specifica istanza di parte;
- la legge n. 53/1983 e il relativo regolamento applicativo D.M. delle Finanze n.462/1998, che individuano il soggetto passivo della tassa automobilistica in colui che nel termine ultimo di pagamento, è intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo dai Pubblici Registri e disciplinano la tassa automobilistica come un tributo strutturato in periodicità fisse e autonome, non frazionabili;
- il DPR.n.602/1973 Titolo I (Capo I-II) e l'art.1 comma 85-86-87 della L.R.n.19/2011 in cui è previsto che la Regione può, in relazione alla sua azione di controllo e accertamento del tributo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, sia per le sanzioni per omissione, totale o parziale, o ritardato versamento della tassa (applicate ai sensi del d.lgs.n.471/1997) unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, irrogarle mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, predisponendo la cartella di pagamento redatta ai sensi art.12 DPR.n.602/1973 e art.7 dello Statuto del Contribuente (L.n.212/2000)

RICHIAMATA la determinazione G14886 del 30/10/2019, che ha stabilito che le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, per le domande presentate ad ACI, in prima istanza, e alla Regione Lazio, a far data dal 1° Gennaio 2020, hanno efficacia temporale dalla periodicità tributaria successiva alla data di presentazione dell'istanza, ovvero alla periodicità tributaria in corso alla data di presentazione dell'istanza, se presentata perentoriamente entro il 90° giorno successivo al termine di scadenza di pagamento della tassa automobilistica;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'amministrazione digitale", con particolare riferimento a quanto disposto:

- dall'art.2 c.1: "*Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*";
- dall'art.2 c.2: "*Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*

nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)”

- *dall'art.3 c.1: “Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute”*
- *dall'art.3-bis c.1: “Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis”*
- *dall'art.12 c.1: “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”*
- *dall'art.64 c. 3-bis: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line”;*
- *dall'art.65 c.1: “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:*
 - a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;*
 - b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;*
 - b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;*
 - c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;*
 - c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario”;*

VISTO l'art.38 cc. 1 e 2 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 che testualmente dispongono: “1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica; 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art.24 comma 4: “*Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021*”;

CONSIDERATO che la scrivente Direzione ha implementato il portale telematico EBAD “*Esenzione Bollo Auto Disabili*” con la predisposizione di una piattaforma utile al rilascio informatico delle istanze in materia di esenzione disabili dal pagamento della Tassa Automobilistica da parte dei contribuenti, previa identificazione tramite SPID “*Sistema Pubblico di Identità Digitale*”;

VISTA la circolare prot. n.755638 dell’11/06/2024 con cui l’Area Sistemi Informativi Trasversali, Interoperabilità, Open Data e Privacy della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica fornisce i riferimenti per l’informativa agli interessati ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR;

RITENUTO necessario:

- a) uniformare le modalità di presentazione delle domande e favorire il contribuente:
 - nella scelta del modello di domanda da utilizzare, a seconda della tipologia di disabilità che la legge ammette all’esenzione, dove sono rappresentate le strutture competenti all’istruttoria a cui indirizzare le istanze in base alla residenza del medesimo contribuente;
 - nella compilazione dell’istanza;
 - nell’individuare la documentazione prevista da allegare;
 - nel rilasciare i previsti consensi al trattamento dei dati personali;
 - nel rilasciare le dichiarazioni del caso;
- b) semplificare e razionalizzare l’attività del contribuente e degli uffici preposti alle numerose istruttorie delle relative istanze, e rendere più efficiente e snella l’azione amministrativa, con l’introduzione graduale del rilascio telematico delle domande da parte dei contribuenti sulla piattaforma EBAD “*Esenzione Bollo Auto Disabili*”, a cui i contribuenti medesimi potranno accedere tramite il Portale del Contribuente disponibile al link <https://portalecontribuente.regione.lazio.it/portalecontribuente/#/> previa autenticazione SPID “*Sistema Pubblico di Identità Digitale*”, nel rispetto di quanto disposto dalla Guida allegata alla presente Determinazione e delle quattro tipologie di disabilità che la legge ammette all’esenzione;

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Gestione Tassa automobilistica;

DETERMINA

- a) di approvare la Guida all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, dal titolo: “**DISABILI: GUIDA ALL’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITA’ ATTUATIVE**” (d’ora in avanti Guida), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- b) di introdurre gradualmente l’obbligo del rilascio informatico delle istanze tramite la seguente procedura:
 - ✓ un primo periodo di tempo, i cui termini verranno opportunamente comunicati esclusivamente sul portale istituzionale dedicato alla Tassa Automobilistica Regionale, entro il quale i contribuenti potranno scegliere se presentare la domanda per il riconoscimento/mantenimento del beneficio della esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica:
 - o utilizzando ed inviando agli indirizzi indicati uno dei modelli di seguito elencati utili: 1) per la presentazione dell’istanza, predisposti per le quattro tipologie di disabilità che la legge ammette all’esenzione e per struttura competente all’istruttoria, a cui i contribuenti dovranno indirizzare le istanze in base alla loro residenza; 2) per la richiesta della proroga

dell'esenzione già concessa, relativa al periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale della Commissione medica competente e la data della nuova visita di revisione fissata dall'INPS; 3) per comunicare la cessazione del diritto all'esenzione a causa delle variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento del beneficio concesso; 4) per le dichiarazioni dei familiari che hanno fiscalmente a carico il disabile, rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000

Allegato A: Modelli di domanda indirizzati all'Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati (da utilizzare dai titolari del veicolo da esentare residenti nei comuni delle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti);

Allegato B: Modelli di domanda in prima istanza indirizzati ad ACI (da utilizzare per le domande in prima istanza da presentare ad ACI dai titolari del veicolo da esentare residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma);

Allegato C: Modelli di domanda di riesame al diniego ACI indirizzati all'Area Gestione Tassa Automobilistica (da utilizzare per le domande di riesame a seguito di diniego ACI in prima istanza dai titolari del veicolo da esentare residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma);

Allegato D: Modello di dichiarazione del familiare che presenta l'istanza di esenzione che ha fiscalmente a carico il disabile al 50% o al 100% tanto per i residenti di cui all'Allegato A quanto all'Allegato B);

Allegato E: Modello di dichiarazione di rinuncia dell'altro familiare che ha fiscalmente a carico il disabile al 50% per altri veicoli di cui è titolare tanto per i residenti di cui all'Allegato A quanto all'Allegato B);

Allegato F: Modello di proroga esenzione bollo auto disabili (da utilizzare da parte dei residenti nei comuni delle province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina), Modello di proroga esenzione bollo auto disabili (da utilizzare da parte dei residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma) e Modello di riesame al diniego ACI della proroga dell'esenzione bollo auto disabili (da utilizzare da parte dei residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma)

Allegato G: Modello di comunicazione di cessazione del diritto all'esenzione bollo auto disabili (da utilizzare da parte dei residenti nei comuni delle province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina) e Modello di comunicazione di cessazione del diritto all'esenzione bollo auto disabili da inviare all'ACI (da utilizzare da parte dei residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma);

- oppure usufruendo della procedura guidata di rilascio informatico dell'istanza, disponibile sulla piattaforma EBAD "Esenzione Bollo Auto Disabili", a cui i contribuenti medesimi potranno accedere tramite il Portale del Contribuente disponibile al link <https://portalecontribuente.regione.lazio.it/portalecontribuente/#!/> previa autenticazione SPID "Sistema Pubblico di Identità Digitale"
- ✓ un secondo periodo di tempo, i cui termini verranno opportunamente comunicati sul portale istituzionale dedicato alla Tassa Automobilistica Regionale, a decorrere dal quale l'unica modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento del beneficio della esenzione disabili dal pagamento della Tassa Automobilistica **sarà quella informatica**, tramite il Portale del Contribuente disponibile al link <https://portalecontribuente.regione.lazio.it/portalecontribuente/#!/> previa autenticazione SPID "Sistema Pubblico di Identità Digitale".

Ogni altra forma di trasmissione delle domande diversa da quella indicata comporterà l'irricevibilità dell'istanza.

- c) che la Guida allegata al presente atto sostituisce la Guida approvata con Determinazione n. G16563 del 11.12.2023, pubblicata sul BURL n.104 del 28.12.2023, già aggiornata/integrata con la Determinazione n.G6150 del 23 maggio 2024 pubblicata sul BURL n.43 del 28.5.2024 e con la successiva Determinazione n.G6796 del 04.06.2024 pubblicata sul BURL n.50 del 20.06.2024
- d) che la presente determinazione sia pubblicata, unitamente alla Guida e ai relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

- e) che la presente determinazione sia pubblicata, unitamente alla Guida e ai relativi allegati, sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it, alla pagina dedicata alla tassa automobilistica, unitamente alla Guida dal titolo “**DISABILI: GUIDA ALL’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITA’ ATTUATIVE**” e relativi allegati.

Avverso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
(Dr Marco Marafini)